Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Salvemini”

Via Negarville, 30/6 – 10135 – Torino Tel. 011.01120950
e-mail:TOIC82000L@ISTRUZIONE.IT - TOIC82000L@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 97602000016

I.C.S. "G. SALVEMINI" - TORINO
Prot. 0021278 del 29/10/2025
I (Uscita)

A tutti i docenti

Ai Responsabili di plesso

Alla F.S. per l’Inclusione

Oggetto: **Raccomandazione Garante disabilità relativa all’accesso in classe di esperti esterni**

Il 23 ottobre 2025, l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha emanato la Raccomandazione n. 1/2025, relativa all'accesso alla classe da parte di professionisti sanitari. Il documento, che censura come illegittima una prassi diffusa in molte scuole italiane, ha generato in alcune istituzioni scolastiche che assistiamo reazioni che meritano un'attenta analisi e risposta.

Il caso che ha fatto scattare l’intervento:

Un ragazzo con disturbo dello spettro autistico e disabilità grave (L. 104/92, art. 3 comma 3), iscritto a una scuola media italiana, si è visto negare le terapie previste dal piano terapeutico obbligatorio durante l'orario scolastico. Il motivo? Mancava il consenso di tutti i genitori della classe all'ingresso del medico della ASL.

L'ambito di applicazione della raccomandazione

È fondamentale comprendere con precisione a quale fattispecie si riferisce la disposizione del Garante per la disabilità. La raccomandazione riguarda specificamente le attività condotte da soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell'équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico o nel progetto riabilitativo dell'alunno con disabilità.

In questo caso, la base legittimante il trattamento dei dati personali non può e non deve essere il consenso dei genitori degli altri alunni della classe ma devono invece prevalere diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto alla salute ed il diritto allo studio degli alunni con disabilità. I genitori degli altri studenti non devono quindi esprimere alcun consenso all'ingresso degli esperti, ma devono essere semplicemente informati della presenza in aula degli specialisti.

I presupposti essenziali

È però necessario prestare attenzione a un elemento qualificante che emerge dalla raccomandazione: il Garante fa riferimento a trattamenti rivolti esclusivamente all'alunno interessato e che non richiedono interazioni con il resto della classe.

Quando sussistono queste condizioni, l'accesso dei professionisti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli altri studenti, anche minorenni. I piani terapeutici contemplati dalla raccomandazione non prevedono infatti che gli specialisti interagiscano direttamente con gli altri alunni e, pertanto, non avviene nemmeno trattamento di dati personali di altri soggetti oltre l’alunno cui l’intervento è rivolto.

Al verificarsi di tali presupposti, per lo svolgimento delle attività da parte dell'esperto esterno deve essere rilasciata esclusivamente l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa:

- Informativa rivolta a studenti/genitori e ai docenti (informativa generica inizio anno scolastico o informativa specifica per la classe)
- dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza ed impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati

La raccomandazione osserva inoltre che non è necessario richiedere al professionista la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, in considerazione del rapporto organico/lavorativo con il Sistema Sanitario Nazionale o con un soggetto accreditato e autorizzato, che deve aver già verificato che il proprio dipendente/collaboratore possieda tutti i requisiti di professionalità.

Il caso degli esperti esterni chiamati dalla famiglia

È però necessario distinguere il caso dell'ingresso in classe di esperti esterni chiamati direttamente dalla famiglia. Questa fattispecie, non contemplata dalla raccomandazione del Garante, richiede una procedura più articolata e complessa che prevede:

1. Richiesta formale dei genitori con indicazione delle motivazioni e degli obiettivi dell'intervento
2. Presentazione del professionista con curriculum vitae e descrizione dettagliata dei trattamenti proposti. Il professionista deve sottoscrivere:
    - impegno al rispetto della riservatezza
    - impegno a non interagire direttamente con gli altri alunni
    - dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziario
3. Valutazione da parte del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione), che è l'organismo deputato a prendere decisioni in ordine alla programmazione delle attività degli alunni con disabilità. Spetta al GLO valutare la coerenza dell'intervento proposto con il Piano Educativo Individualizzato e la compatibilità con il contesto scolastico.
4. Informazione alle famiglie degli altri alunni della classe, qualora il GLO accetti l'effettuazione delle attività proposte.

Anche in questo caso, se l'attività svolta dalla figura esterna è rivolta esclusivamente all'alunno per il quale è richiesta ed è esclusa qualunque interazione con gli altri alunni, nessun consenso dovrà essere richiesto alle altre famiglie.

Le criticità applicative

La raccomandazione del Garante della disabilità è volta ad evitare che, come talvolta accade, la materia privacy venga impropriamente richiamata per limitare diritti costituzionalmente tutelati come il diritto allo studio ed il diritto alla salute. Bisogna però rilevare che rilievi in materia di protezione dei dati personali potrebbero giungere dal Garante privacy se non si dovessero adottare opportuni accorgimenti in certe occasioni. Si pensi, ad esempio, alle figure professionali quali lo psicologo comportamentale che, per effettuare determinate valutazioni, potrebbero necessitare di estendere l'analisi alle relazioni esistenti all'interno della classe e alle dinamiche di gruppo. In questi casi, l'attività non sarebbe più rivolta esclusivamente all'alunno con disabilità, ma coinvolge necessariamente anche gli altri studenti.

Quando l'intervento implica l'osservazione o l'analisi delle interazioni tra l'alunno con disabilità e i compagni di classe in qualche modo identificabili, ci troviamo di fronte a un trattamento di dati personali che riguarda tutti gli alunni coinvolti. In tale ipotesi, la procedura non può essere quella semplificata indicata dal Garante per la disabilità, ma richiede una valutazione più approfondita che tenga conto della necessità di tutelare adeguatamente la privacy di tutti i soggetti interessati.

Conclusioni operative

La raccomandazione del Garante per la disabilità rappresenta un importante chiarimento sui diritti degli alunni con disabilità e sulla necessità di non frapporre ostacoli burocratici all'attuazione dei loro piani terapeutici. È però necessario fare una lettura equilibrata della raccomandazione per evitare di passare da un eccesso all'altro per finire di considerare lecita qualunque attività terapeutica richiesta da un qualunque professionista esterno.

Per la corretta applicazione della raccomandazione è quindi necessaria un'attenta valutazione caso per caso, distinguendo tra:

- Professionisti sanitari incaricati da ASL o strutture accreditate, che svolgono attività esclusivamente rivolte all'alunno con disabilità senza interazioni con la classe: sufficiente l'autorizzazione del Dirigente e l'informazione alle famiglie
- Esperti esterni chiamati dalla famiglia: necessaria la procedura completa con valutazione del GLO e verifica dei requisiti professionali

Purtroppo, bisogna riconoscere che esiste una zona grigia costituita da interventi che richiedono l'osservazione delle dinamiche di classe e che devono essere condotti con accortezza e consapevolezza in modo che l'osservazione dell'esperto non si sposti dall'alunno per cui è stato chiamato ad altri soggetti presenti in classe. Ad esempio, potrebbe essere oggetto di contestazione l'attività di uno psicologo chiamato dai genitori di un alunno che poi nella conduzione delle proprie analisi dovesse profilare in qualche modo un altro compagno di classe che ha instaurato un rapporto critico con il primo alunno. In questi casi è determinante la professionalità dell'esperto esterno che deve interrompere la sua attività prima di invadere la sfera personale di altri alunni ed eventualmente parlare con i genitori di questi (anche, eventualmente, per chiedere il consenso a proseguire la sua analisi).

Cordiali saluti.

La Dirigente scolastica

Barbara Floris